



AGENZIE DI ASSICURAZIONE

Premio aziendale di produttività 2019

Il CCNL istituisce dal 1998 il **premio aziendale di produttività** che sostituisce la contrattazione di secondo livello.

È il contratto stesso a stabilire ed uniformare, per tutti, i parametri per determinare l'erogazione di tale premio che è correlato al raggiungimento dell'incremento della produttività di ogni singola agenzia.

Il contratto collettivo recita: "... il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati."

Più in dettaglio, il contratto stabilisce quanto segue:

"4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento produttività individuale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:

		+ 2 punti	+ 4 punti	+ 6 punti
A/p.o. 1° liv. retr. 6	Euro	240,00	306,00	382,50
B/p.o. 3° liv. retr.5	Euro	208,00	265,20	331,50
B/p.o. 2° liv. retr. 4	Euro	192,00	244,80	306,00
B/p.o. 1° liv. retr. 3	Euro	176,00	224,40	280,50
C/p.o. 2° liv. retr. 2	Euro	164,00	209,10	261,38
C/p.o. 1° liv. retr. 1	Euro	160,00	204,00	255,00

5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo.

6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del TFR. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+ 2 punti, + 4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell'anno successivo a quello di osservazione."

Ciò premesso, il datore di lavoro dovrà verificare l'esistenza o meno dei requisiti di cui sopra e comunicare allo Studio, per iscritto, il risultato di tale analisi, sia esso negativo o positivo, utilizzando, a seconda del caso, una delle seguenti locuzioni:

"... non erogare il premio aziendale ..., in quanto non sono stati raggiunti i parametri ivi indicati"

oppure

"... erogare il premio aziendale ..., in quanto sono stati realizzati i parametri ivi indicati, con il raggiungimento della fascia... (specificare se +2, +4, +6)"

ATTENZIONE

Nel caso di mancato raggiungimento dei parametri, l'Agente dovrà dare dimostrazione della circostanza al lavoratore con l'esibizione della relativa documentazione. In caso contrario, il premio dovrà essere corrisposto comunque.

SCL consiglia di mettersi in contatto con UNAPASS-ANAPA, che dovrebbe calcolare (così come ha fatto gli anni scorsi) il parametro percentuale da prendere a riferimento per l'anno in corso.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

Questo documento è disponibile sul sito www.studioscl.it.